



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 ✉ e-mail: paesaggio@comunebarano.it ✉ e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Comado Buono, 1- 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 106 DEL 10.12.2019

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO

(art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Istanza di Permesso di Costruire acquisita al prot. com. n. 1313 del 20.02.2018 - Integrazione atti prot. n. 2715 del 12.04.2018, prot. n. 3771 del 25.05.2018 e prot n. 5374 del 20.07.2018.

Progetto per opere di ordinaria e straordinaria manutenzione presso l'area pertinenziale del parco termale "Fonte delle Ninfe Nitrodi" sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Pendio Nitrodi, in catasto al foglio n.24 p.lle n. 408-410-411-814-1255-1256-1257.

DITTA: IACONO LUCIANO, nato a Ischia (NA) il 26.01.1979 ed ivi residente alla via Gian Battista Vico n.183/a – rappresentante della Ischia Spaeh s.r.l. con sede in Ischia (NA) alla via Nuova Cartaromana n. 111.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- **che** con istanza di PdC prot. n. 1313 del 20.02.2018, e successive integrazioni con note 2715 del 12.04.2018, prot. n. 3771 del 25.05.2018 e prot n. 5374 del 20.07.2018, il Sig. **IACONO LUCIANO** nato a Ischia (NA) il 26.01.1979 ed ivi residente alla via Gian Battista Vico n.183/a, CF: CNILCN79A26E3290, nella qualità di – rappresentante della Ischia Spaeh s.r.l. con sede in Ischia (NA) alla via Nuova Cartaromana n. 111, che gestisce il parco termale "Fonte delle Ninfe Nitrodi" sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla via Pendio Nitrodi, ha trasmesso l'istanza di P.d.C. ai sensi del DPR 380/01 e ss. mm. ed ii, previo parere paesaggistico, con i relativi allegati tecnici a firma dell'arch. Giuseppe Monti, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n° 10734, per il "**Progetto per opere di ordinaria e straordinaria manutenzione presso l'area pertinenziale del parco termale "Fonte delle Ninfe Nitrodi"** sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Pendio Nitrodi, in catasto al foglio n.24 p.lle n. 408-410-411-814-1255-1256-1257;
- **che** per l'esecuzione degli interventi previsti nella suddetta istanza di Permesso di Costruire, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con

modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "P.I. – Protezione Integrale"** del vigente **P.T.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico - Edilizio, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 07.08.2018, ha accertato la completezza della documentazione tecnica prodotta ed ha ritenuto l'istanza procedibile con le seguenti prescrizioni: *il ponte in legno dovrà avere una altezza di almeno metri 2,70 dal piano stradale ... ; la cisterna di progetto dovrà avere una altezza utile interna non superiore a metri 2,40; tutti i gazebo dovranno essere aperti su tutti i lati ...; il gazebo di oltre mq 60 dovrà essere ridotto ad una superficie non superiore a mq 25 come previsto dall'art. 4 lett. A del vigente RUEC; tutte le opere dovranno essere rimosse a fine concessione, ivi compreso il ponte in legno, come già prescritto per altre opere di cui al PdC in sanatoria n.24 del 26.05.2017, essendo di pertinenza del parco termale di Nitrodi;*
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 12 del 09.08.2018 al punto n. 1**, ha espresso il seguente parere: *".....omissis.... La commissione esaminata la pratica e rilevato che il progetto proposto è relativo all'area pertinenziale annessa al parco termale di Nitrodi e riguarda la riqualificazione di un'area in disuso in parte per il quale sono previste opere di contenimento a gravità, strutture amovibili e servizi nonché sistemazione di area a verde compatibile con il contesto del parco esistente. Vista la scheda istruttoria in cui si rileva che la cisterna non dovrà superare un'altezza di metri 2,40; tutti i gazebo dovranno essere aperti su tutti i lati; il ponte in legno dovrà avere almeno nel punto più basso 2,70 metri dal piano stradale; la tendo struttura ed il gazebo più grande non dovranno avere superficie superiore a mq 25 pur conservando la medesima forma ed infine tutte le opere dovranno essere rimosse compreso il ponte alla fine della concessione per la gestione della fonte di Nitrodi. Inoltre tutti i muri di contenimento dovranno essere rivestiti con pietra trachitica locale lasciando ogni metro quadro un foro che consenta la piantumazione di verde pendente quale ad esempio rosmarino e capperi. Per quanto fin qui espresso la commissione esprime parere favorevole ...omissis...";*
- **che** con la Relazione Tecnica Illustrativa del 14.08.2018, il Responsabile per il Paesaggio, Ing. Vincenzo Marziano, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha ritenuto *"l'istanza procedibile sotto il profilo paesaggistico"*;
- **che** con nota **prot. n. 5995 del 14.08.2018**, veniva trasmessa al MIBAC - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta *Relazione tecnica illustrativa* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola e **che** detta documentazione veniva ricevuta dalla Soprintendenza in data 28.09.2018 (giusta ricevuta in atti) ed assunta al protocollo con il n. 15256 del 03/10/2018;
- **che** con nota prot. 18148 del 15/11/2018, assunta al protocollo comunale al n. 8358 del 15/11/2018, il MIBAC - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, trasmetteva a questo ufficio e al sig. Luciano Iacono la *"comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i."*;
- **che** in data 07/12/2018, prot. n. 8848, a firma del tecnico progettista arch. Giuseppe Monti, veniva protocollata risposta alla comunicazione di diniego del 15/11/2018;
- **che** in data 13/12/2018, con nota prot. n. 8968, questo ufficio trasmetteva detta nota al MIBAC - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e che detta nota veniva assunta al protocollo della Soprintendenza in data 14/12/2018 prot. n. 20033;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota **prot. n° 12790 del 08.08.2019**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **09.08.2019 al n. 5840** comunicava: *"... considerato, pertanto, di poter condividere la proposta pervenuta, in quanto l'intervento proposto non determina alterazioni significative al paesaggio circostante; si esprime il parere favorevole al rilascio della autorizzazione paesaggistica in conformità*

della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi, con la vincolante prescrizione: - che siano escluse dal seguente parere i laghetti artificiali e le pozze d'acqua; - è d'obbligo mantenere in essere l'andamento naturale del terreno;

- **che** ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii. "...Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità...";
- **di** dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota **prot. n°12790 del 08.08.2019** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 09.08.2019, prot. n. 5840;
- **che** in data **06.12.2019** si ricevevano le copie della documentazione trasmessa con nota prot. n. **5995 del 14.08.2018** e successiva integrazione prot. n. **8968 in data 13.12.2018** presso gli uffici competenti del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;

RITENUTO:

- di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, con le prescrizioni del Responsabile del procedimento urbanistico, riprese nel parere favorevole reso in data **09.08.2018** dalla **Commissione per il Paesaggio** e con quelle prescritte nel **Parere Favorevole** della **Soprintendenza di Napoli** trasmesso in data **08/08/2019 prot. 12790**.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale e prot. n. n. 2150 del 26.03.2019 ed a seguito dell'istruttoria eseguita dal R.U.P., per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "*Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali*";

R I L A S C I A

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al sig. **Luciano IACONO**, nato a Ischia (NA) il 26.01.1979 ed ivi residente alla via Gian Battista Vico n.183/a, CF: CNILCN79A26E329O, nella qualità di – rappresentante della Ischia Spaeh s.r.l. con sede in Ischia (NA) alla via Nuova Cartaromana n. 111, che gestisce il parco termale "Fonte delle Ninfe Nitrodi" sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla via Pendio Nitrodi, in riferimento all'istanza di P.d.C. ai sensi del DPR 380/01 e ss. mm. ed ii per il "**Progetto per opere di ordinaria e straordinaria manutenzione presso l'area pertinenziale del parco termale "Fonte delle Ninfe Nitrodi"** sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Pendio Nitrodi, in catasto al foglio n.24 p.lle n. 408-410-411-814-1255-1256-1257, come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., **in conformità al parere favorevole vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso, con prescrizioni, con nota prot. n° 12790 del 08.08.2019** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **09.08.2019, con le seguenti prescrizioni:**

- **il ponte in legno dovrà avere almeno nel punto più basso 2,70 metri dal piano stradale;**
- **la cisterna di progetto dovrà avere una altezza utile interna non superiore a metri 2,40;**
- **tutti i gazebo dovranno essere aperti su tutti i lati;**
- **la tendo struttura ed il gazebo più grande non dovranno avere superficie superiore a mq 25 pur conservando la medesima forma;**
- **tutte le opere dovranno essere rimosse a fine concessione, ivi compreso il ponte in legno, come già prescritto per altre opere di cui al PdC in sanatoria n.24 del 26.05.2017**

- tutti i muri di contenimento dovranno essere rivestiti con pietra trachitica locale lasciando ogni metro quadro un foro che consenta la piantumazione di verde pendente quale ad esempio rosmarino e capperi;
- che siano escluse dal seguente parere i laghetti artificiali e le pozze d'acqua;
- è d'obbligo mantenere in essere l'andamento naturale del terreno

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile e fatti salvi eventuali diritti di terzi.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico

(geom. Mattia Florio)




Il Responsabile per il Paesaggio

(ing. Vincenzo Marziano)

